

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 29 ottobre 2024, n. 658

[ID VIP 11126] - Parco eolico denominato "152 BRINDISI", costituito da 8 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, ubicato nel Comune di Brindisi (BR), incluse le relative opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: CUBICO LIDIA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 80675 del 02.05.2024, acquisita in data 03.05.2024 al prot. n. 211476 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 227772 del 14.05.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 477618 del 02.10.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione

del progetto individuato dal codice ID_VIP 11126, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "152 BRINDISI", costituito da 8 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 49,6 MW, ubicato nel Comune di Brindisi (BR), incluse le relative opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "CUBICO LIDIA" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 11126.pdf -

f9c0c8595405158a89e5a22de45bd6ee98845365a5bdb10a6b60a3be04494fcb

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 11126

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore "152 Brindisi" con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	49,6 MW (8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW)
Ubicazione	Impianto Eolico: Comune di Brindisi (BR) Opere di Connessione alla RTN: Comune di Brindisi (BR)
Proponente	Cubico Lidia S.r.l.

La presente relazione riguarda il progetto di realizzazione di un parco, ad opera della società veicolo **Cubico Lidia S.r.l.**, eolico costituito da **8 aerogeneratori** (denominati 10, 20, ..., 80) con tripala ad asse orizzontale, ciascuno di **potenza nominale pari a 6,2 MW**, per una potenza elettrica complessiva pari a **49,6 MW**. L'impianto comprende anche una Sottostazione Utente, dove l'energia prodotta dagli aerogeneratori viene elevata in tensione da 30 a 36 kV, per poi essere avviata alla rete di distribuzione nazionale, gestita da Terna, in una nuova Sottostazione. Sono inoltre previsti i cavidotti interrati di collegamento tra gli aerogeneratori e la Sottostazione.

Il progetto ricade **interamente in area Zona E – Agricola**: l'art.48 delle NTA del PRG "Norme particolari per la zona E" non individua specifici vincoli relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'area interessata dal progetto sarà ubicata a Ovest della città di **Brindisi**, ad una distanza di circa **7 km dall'abitato**, nella porzione di territorio compresa tra la SP96 e la SS 379. Si tratta di una zona pianeggiante ed assai ventilata.




Figura 1 – Planimetria generale di progetto

L'area di intervento ricade nella regione geografica storica definita "**Puglia grande (La piana brindisina 2° liv)**" e afferisce all'ambito di paesaggio n. 9 "**La campagna brindisina**"; la figura territoriale paesaggistica relativa è "**La campagna brindisina**".

A seguire si rappresentano le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
10	737287.4	Brindisi	17	871
20	738786.1	Brindisi	18	292
30	739906.5	Brindisi	19	299
40	736745.5	Brindisi	17	184
50	737988.4	Brindisi	17	258
60	738147.7	Brindisi	17	284
70	739647.4	Brindisi	19	353
80	739850.2	Brindisi	19	357

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- [Lett. a\)](#) – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;




Figura 1 – Stralcio Impianti FER DGR2122

- [Lett. b\)](#) – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- [Lett. c\)](#) – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- [Lett. c bis\)](#) – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- [Lett. c bis 1\)](#) – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;

- **Let. c ter)** – Il progetto **non** riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;

Poiché l’area di progetto non rientra nelle casistiche precedentemente analizzate, si procederà con la verifica di idoneità secondo l’articolo c-quater.

- **Let. c quater):**
 - L’area di progetto **non** è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.
 - L’area di progetto **è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art.136 e del D.lgs. n. 152/2006. **Le aree in cui sono previsti gli insediamenti degli otto aerogeneratori dell’impianto eolico ricadono all’interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai Beni Paesaggistici tutelati dall’art. 136 del Codice 42/2004.**




Figura 2 – Interferenze dell’area buffer di 3 Km con i Beni Paesaggistici tutelati dall’art. 136 del Codice 42/2004

CODICE	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PROVINCIA	COMUNE
PAE0128	Vincolo Paesaggistico	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi.	BR	Brindisi
PAE0129	Vincolo Paesaggistico	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera Apani-Punta Penna sita nel comune di Brindisi.	BR	Brindisi

Tabella 2 – Elementi identificativi PAE0128 e PAE0129

Inoltre, diverse le interferenze dell’area buffer di 3 Km con i Beni Culturali tutelati nella Parte II del D. Lgs. 42/04).




Figura 3 – Interferenze dell’area buffer di 3 Km con i Beni Culturali con buffer di 100 m (parte II D. Lgs.42/04)

L'area di progetto, pertanto, non ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.




Figura 4 – Stralcio delle Aree non Idonee DGR 2122 (QGIS) con dettaglio su WTG 40¹

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi dei documenti forniti mostra una chiara adesione della società **STUDIO DI INGEGNERIA TERRITORIO & AMBIENTE (SIT & A SRL)** nel ruolo di progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (**ISO 9001**). N. Certificato: 13196 in corso di validità.
- Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.

¹ È importante notare che l'analisi delle interferenze è basata sulla geolocalizzazione puntuale degli aerogeneratori. In assenza degli shapefile, eventuali interferenze con le piazzole non vengono considerate.

- c) **Non è documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame **non soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento.
- f) Il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 200 m ($H_t = H + D/2 = 119 \text{ m} + (162 \text{ m} / 2) = 200 \text{ m}$).

Impatto sul paesaggio (raccomandate)¶

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;*
Il requisito risulta soddisfatto. Nello specifico, il proponente fa riferimento alla realizzazione delle piste di accesso agli aerogeneratori con un manto stradale di tipo "Macadam," costituito da pietrisco materiale legante misto di cava, evitando quindi l'asfalto. Vengono descritti i materiali e il metodo di pavimentazione delle piste di accesso, specificando l'utilizzo di materiali locali.
- *Interramento dei cavidotti*
Il requisito risulta soddisfatto. I cavidotti saranno interrati e, una volta conclusa la fase di cantiere, verrà ripristinato lo stato originario dei luoghi, senza alterare la morfologia del territorio e dei corsi d'acqua.
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*
 $Distanza\ minima = 50 * 200 \text{ m} = 10.000 \text{ m} = 10 \text{ Km}$
Il requisito è soddisfatto.
- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;*
Il requisito è soddisfatto.
- *Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;*
Il requisito risulta soddisfatto. Il proponente specifica l'uso di scelte cromatiche adatte al luogo e l'utilizzo di vernici antiriflettenti per ridurre l'impatto visivo degli aerogeneratori.
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
Il requisito non è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*
Il requisito risulta soddisfatto. Nella documentazione condivisa si evince che si dovrà avere cura di non coinvolgere la vegetazione spontanea durante le operazioni di scavo e movimento terra. Inoltre, saranno minimizzate le modifiche delle colture presenti, sia in fase di cantiere che di esercizio, e, ove possibile, si potrà ripristinare la vegetazione eliminata durante il cantiere.
- *Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;*

Il requisito risulta soddisfatto. Il proponente fa riferimento al contenimento dei tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente. Nello specifico, si afferma che verranno minimizzate le modifiche delle colture presenti durante la fase di cantiere e di esercizio, anche riducendo al massimo la durata dei lavori.

- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il requisito risulta soddisfatto. La documentazione fa riferimento alla riduzione dell'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico. In particolare, durante la fase di esercizio, il traffico verrà limitato ai veicoli di manutenzione e al personale addetto, e il flusso sarà occasionale e assimilabile alla normale viabilità locale. Non sono previste misure di mitigazione sul traffico in questa fase.
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
La vegetazione eliminata durante la fase di cantiere sarà ripristinata entro la fase di messa in funzione. Inoltre, si afferma che saranno minimizzate le modifiche delle colture presenti sia durante la fase di cantiere che durante l'esercizio. Il requisito risulta soddisfatto.
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
Per mitigare l'impatto sulla fauna volante, le pale saranno dotate di una colorazione atta a renderle ben visibili, con due bande rosse nella porzione distale su fondo bianco. Il requisito risulta soddisfatto.
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Dalla documentazione si evince l'adozione di accorgimenti tecnici durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti. In particolare, si indica che la dispersione di polveri potrà essere limitata mediante la periodica bagnatura delle superfici, delle viabilità, dei depositi di inerti e delle gomme dei mezzi di lavoro.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica


Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;*
L'aerogeneratore di progetto include profili aerodinamici migliorati e sistemi di controllo dinamico per ridurre il rumore prodotto durante il funzionamento.
- *Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile;*
Il proponente descrive l'uso di tecnologie atte a minimizzare gli impatti delle nuove opere e la possibilità di utilizzare infrastrutture esistenti per l'elettrodotti. Il requisito risulta soddisfatto.
- *Utilizzare linee interrato con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*
Il requisito risulta soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto **sul territorio e con le componenti antropiche** presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.*
Dai calcoli condotti dal proponente la massima distanza raggiungibile dai frammenti è di **168 m**. Entro tale distanza non sono presenti abitazioni o attività umane che comportino la stabile presenza di operatori.
- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.*
Distanza minima = $6 * 200 \text{ m} = 1.200 \text{ m}$. Il requisito non è soddisfatto.



Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- *la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.*
Il requisito è soddisfatto.
- *la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.*
Il requisito è soddisfatto.

Punto 16.4:

Dalla Relazione Agronomica, la porzione di territorio interessata dagli aerogeneratori e dal suo intorno è per la maggior parte investita a **seminativo o a colture orticole** (64% dell'area direttamente interessata dal parco eolico) e solo in misura ridotta è coltivata a **oliveto** (24%) o a **frutteto** (4%), mentre le particelle direttamente interessate dall'impianto sono coltivate a seminato ed orticole e solo nel caso dell'aerogeneratore 70 sono interessate da un giovane frutteto (melograno).

Nello specifico, all'atto dei sopralluoghi emerge che:

1. **gli aerogeneratori denominati 10, 20, 40 e la sottostazione di trasformazione** ricadono in suoli coltivati a seminato;
2. **gli aerogeneratori denominati 30, 50 60 e 80** interessano delle colture orticole poliennali (carciofi);

3. **l'aerogeneratore denominato 70** ricade all'interno di un frutteto coltivato a melograno di circa 2 anni di età;
4. nell'intorno dell'aerogeneratore 40 scorre il canale reale la cui vegetazione spontanea è formata principalmente da canneti (*Arundo donax*). La medesima vegetazione spontanea è riscontrabile, in misura minore, anche negli intorni degli altri aerogeneratori all'interno di piccoli canali o lungo i bordi stradali.

Nella seguente tabella si riporta per singolo aerogeneratore la coltura riscontrata durante i sopralluoghi effettuati e quella riportata nella cartografia di riferimento (SIT PUGLIA UDS aggiornate al 2011).

AEROGENERATORE	COLTURA RISCONTRATA	COLTURA RIPORTATA NELLE UDS DEL 2011
10	Seminativo	Seminativi semplici in aree non irrigue
20	Seminativo	Seminativi semplici in aree non irrigue
30	Colture Orticole Poliennali	Seminativi semplici in aree non irrigue
40	Seminativo	Seminativi semplici in aree non irrigue
50	Colture orticole poliennali	Seminativi semplici in aree non irrigue
60	Colture orticole poliennali	Seminativi semplici in aree non irrigue
70	Frutteto (melograno)	Seminativi semplici in aree non irrigue
80	Colture orticole poliennali	Seminativi semplici in aree non irrigue
Sottostazione di trasformazione	Seminativo	Vigneto

Figura 5 – Colture riscontrate nell'area di progetto

Nelle particelle direttamente interessate dalla presenza degli aerogeneratori e della sottostazione di trasformazione, all'atto dei sopralluoghi effettuati, non sono state rilevate colture agricole che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono risultate carenti in diversi aspetti critici. Esse non sono state completamente sviluppate, mancando di dettagli operativi e piani attuativi concreti che garantiscano l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali. Per assicurare una reale mitigazione degli effetti negativi e una compensazione adeguata, è necessario un approfondimento significativo e una revisione sostanziale delle proposte attuali, includendo misure più specifiche e un monitoraggio continuo delle loro implementazioni e risultati.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato dalla società veicolo **Cubico Lidia S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico **è in contrasto con quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i.** Le aree in cui sono previsti gli insediamenti degli aerogeneratori ricadono all'interno della fascia di rispetto della distanza di tre chilometri dai beni tutelati ai sensi dall'art.136 del Codice (**PAE00128 e PAE0129**).
- L'installazione del parco eolico **non contravviene al R.R. 24/2010.**
- Il progetto **ricade interamente in area Zona E – Agricola:** l'art.48 delle NTA del PRG "Norme particolari per la zona E" non individua specifici vincoli relativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Nelle particelle direttamente interessate dalla presenza degli aerogeneratori e della sottostazione di trasformazione, all'atto dei sopralluoghi effettuati, **non sono state rilevate colture agricole che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.**
- Le misure di mitigazione e compensazione proposte risultano carenti, non completamente sviluppate e mancano di dettagli operativi e piani attuativi.

- La documentazione di progetto è insufficiente e carente di dettagli necessari per una comprensione completa e accurata del progetto. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare un'analisi adeguata sull'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.